

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI RAVENNA E LA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI VIDEOMAPPING NELLA PARTE ESTERNA DELL'ABSIDE DELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA.

Il **Comune di Ravenna**, avente sede a Ravenna, in Piazza del Popolo 1, partita IVA 00354730392, rappresentato da Maria Grazia Marini domiciliato per la sua carica in via Luca Longhi n. 9 ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta Comunale del;

La **Camera di Commercio**, avente sede a Ravenna, Viale Farini 14, C.F. / P.IVA 00361270390, rappresentata dal Segretario Generale dott.ssa Cristina Venturelli ed autorizzata alla stipula del presente atto con delibera della Giunta Camerale del;

premessi che:

- il Comune di Ravenna in continuità con il progetto di riqualificazione del quartiere Farini, intende organizzare un programma di animazione anche nel periodo invernale ai Giardini Speyer;
- gli interventi nel quartiere Farini sono ritenuti prioritari per l'Amministrazione Comunale;
- il progetto prevede la produzione di uno spettacolo di videomapping da realizzare nella parte esterna dell'abside della Basilica di San Giovanni Evangelista, visibile dai Giardini Speyer e da Viale Farini, nel periodo invernale;
- lo spettacolo, di forte impatto visivo ed evocativo, rappresenta un invito alla cittadinanza a riscoprire questa parte della città, nonché un affascinante biglietto da visita per i visitatori della città che giungono dalla Stazione Ferroviaria e dalla Stazione delle Corriere attraverso il sottopasso per un costo complessivo di € 40.000,00=;
- la Camera di Commercio di Ravenna, che svolge attività di promozione del territorio e valorizzazione dell'economia locale e degli interessi commerciali ed industriali, ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare alla realizzazione dell'iniziativa considerato il carattere innovativo della stessa;
- la Camera di Commercio si è altresì dichiarata disponibile a collaborare al cofinanziamento del progetto a fronte della stipula di un accordo di collaborazione in cui si precisino i soggetti coinvolti, il ruolo di ciascuno di essi, il budget complessivo per la realizzazione delle attività; la Giunta camerale ha inoltre deliberato con atto n. ... del l'adesione al progetto e l'approvazione del presente accordo;

Visto l'art. 15 della Legge 241/1990;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – I soggetti sottoscrittori intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato alla migliore organizzazione, realizzazione e gestione delle attività previste dal progetto “uno spettacolo di videomapping da realizzare nella parte esterna dell'abside

della Basilica di San Giovanni Evangelista, visibile dai Giardini Speyer e da Viale Farini, indicativamente dal 20 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018”;

Art. 3 – Il Comune di Ravenna mette a disposizione la disponibilità gratuita degli spazi pubblici della città interessati allo svolgimento dell'evento, si impegna inoltre a mettere a disposizione tutta l'assistenza professionale, tecnica e logistica necessaria alla buona realizzazione dell'evento.

Art. 5 – La Camera di Commercio mette a disposizione un cofinanziamento di € 20.000,00 per la realizzazione delle suddette attività che verrà versato a consuntivo in un'unica tranche al Servizio Turismo del Comune di Ravenna, previo rendiconto e relazione delle attività svolte da parte del Comune unitamente alla documentazione finale, di cui all'art. 4. Il contributo camerale liquidato non potrà comunque superare il 50% dei costi complessivi rendicontati ed effettivamente sostenuti.

Art. 6 – La validità del presente accordo è legata alla realizzazione del progetto, che comunque deve avvenire non oltre il 10 gennaio 2018.

Art. 7 – Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, co. 2, del D. Lgs. n. 196/2003, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati al co. 1 della medesima disposizione di legge.

Art. 8 - Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia ed esecuzione di questo contratto sarà di competenza del Tribunale di Ravenna.

Art. 9 - Il presente protocollo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti.

Ravenna,

Per il Comune di Ravenna

Il Dirigente Servizio Turismo Dott.ssa Maria
Grazia Marini _____

Per la Camera di Commercio

Il Segretario Generale - Dott.ssa Cristina
Venturelli _____